

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1152 del 09/03/2021
Oggetto	OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DALLA SORGENTE "POZZONE" CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO DOMESTICO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) LOCALITA' VILLABERZA - CODICE PROCEDIMENTO RE14A0043. TITOLARE: OLMI FLORIDO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1180 del 09/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove MARZO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N.29217/2020

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DALLA SORGENTE "POZZONE" CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO **DOMESTICO** IN COMUNE DI **CASTELNOVO NE' MONTI (RE)** LOCALITA' **VILLABERZA** - CODICE PROCEDIMENTO **RE14A0043**.

TITOLARE: **OLMI FLORIDO**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994,

DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 2254 del 21 dicembre 2016;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la DGR 2067 del 14 dicembre 2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CA)
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

PREMESSO che con Determinazione n. 9250 in data 23/07/2015 rilasciata da ARPAE è stata assentita al Sig. OLMI FLORIDO la concessione di derivazione acqua pubblica con procedura semplificata da esercitarsi mediante prelievo dalla sorgente "Pozzone" in Comune di Castelnuovo ne' Monti (RE) località Villaberza da destinare all'uso domestico con una portata massima di l/s 2,00 per un volume annuo complessivo di metri cubi 2,70, con scadenza al 23/07/2020.

PRESO ATTO dell'istanza in data 29/10/2020, assunta al protocollo PG/2020/156850 in pari data, presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione.

DATO ATTO:

- ai sensi Legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione in Legge del D.L. 125/2020 "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*" (01 maggio 2021);
- pertanto, la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di validità della concessione originaria e contiene tutti gli elementi utili di cui alla normativa di riferimento per la tipologia d'appartenenza;
- che nell'istanza di rinnovo il richiedente ha dichiarato che sia l'opera di presa, sia la quantità e le modalità di utilizzo della derivazione sono rimaste invariate rispetto alla concessione originaria.
- che il prelievo richiesto in concessione rientra nella fattispecie contemplata alla lett. b) comma 1 dell'art. 36 Titolo IV del citato Regolamento Regionale e che conseguentemente risulta applicabile la procedura semplificata di cui al medesimo articolo;
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dallo stesso art. 36, commi 2 e 3;
- che il volume totale di prelievo concedibile è da ritenersi mediamente congruo.

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **superficiali**
- portata massima 2,00 l/s;
- volume annuo massimo 2,70 m³/anno;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: 6190ER-LOC3-CIM - M Fuso - Castelnovo Monti – Carpineti - Corpo idrico montano.
- trattandosi di rinnovo di concessione di derivazione con procedura semplificata per una portata massima di 2,00 l/s, il rispetto del DMV individuato alla chiusura del corpo idrico garantisce il rispetto delle previsioni da Piano di Gestione;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nella tipologia di derivazioni di acqua pubblica superficiale ad uso domestico comportanti fino ad un prelievo massimo di 2 l/s, individuata dalla DGR n. 609/2002;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, i canoni aventi importo **pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili** e devono essere corrisposti **in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione** all'atto della sottoscrizione del disciplinare;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico**, ha un **importo minimo di Euro 250,00**;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che i canoni di concessione relativi alla concessione originaria per il periodo 23/07/2015 – 23/07/2020, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita.
- che il canone per l'intera durata della concessione risulta regolarmente corrisposto in data 24/02/2021;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente costituito in data 28/09/2020;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa intendersi **rinnovata a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza** della concessione originaria, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 3bis della Legge 27 novembre 2020, n. 159 conversione in Legge del D.L. 125/2020.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al sig. **Olmi Florido C.F. LMOFRD30T12C219V** residente in Castelnovo ne' Monti (RE) il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla sorgente denominata "Pozzone" in Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) località Villaberza da destinare all'uso domestico, già assentita con Determinazione n. 9250 del 23/07/2015 e scadenza il 23/07/2020 prorogata per effetto Legge 27 novembre 2020, n. 159;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,00 per un volume complessivo annuo di metri cubi 2,70 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- c) di stabilire che il rinnovo decorre dal 24/07/2020, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata sia valida fino al 24 luglio 2025**;
- d) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,00 per un volume complessivo annuo non superiore a m³ 2,70 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e) di fissare il valore del **canone per l'intera durata della concessione**, determinato sulla base della normativa citata in premessa e fatti salvi successivi conguagli, in **€ 41,50**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2015 al 2020 **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- h) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- i) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- j) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- k) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame

(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla **sorgente “Pozzone”** ad uso **domestico** in territorio del Comune di **Castelnovo ne' Monti (RE)** località **Villaberza** richiesta dal sig. **Olmi Florido** in seguito indicata come “Concessionario”.

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- l'opera di presa è costituita mediante captazione della sorgente denominata “Pozzone” con manufatto in sasso e adduzione della risorsa al fabbricato di proprietà del richiedente, per il massimo di 1 ora al giorno;
- le opere di prelievo sono site in località Villaberza del Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) su terreno di proprietà del sig. Marazzi Giovanni censito al foglio n. 14 mappale n. 139, coordinate UTM RER: X = 614.747 Y = 926.675;
- La risorsa derivata deve essere utilizzata per uso domestico con un consumo annuo di m³ 2,70.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei seguenti limiti:

- portata massima d'esercizio pari a **l/s 2,00**;
- volume di prelievo annuo complessivo non superiore a **m³ 2,70**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 24 luglio 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4

Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 Ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti **in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione** all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

Pertanto il concessionario è tenuto al pagamento anticipato dei canoni per l'importo complessivo di **€ 41,50**, come di seguito specificato, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto:

- annualità 2021 = € 8,50; - annualità 2022 = € 8,50; - annualità 2023 = € 8,50;
- annualità 2024 = € 8,50; - annualità 2025 = € 8,50.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di **€ 250,00** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Minimo Deflusso Vitale**

7.1 Trattandosi di prelievo da sorgente non è richiesto il rilascio di alcun DMW. Tuttavia, il concessionario è tenuto a porre in essere le disposizioni che in qualunque momento l'Amministrazione Regionale assumerà al fine della definizione del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dell'art. 50 delle norme del piano di tutela delle acque approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 40 del 21/12/2005.

7.2 il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Articolo 8 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

8.1 Dispositivo di misurazione - Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31

gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente, sia al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

8.4 Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza, **entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento**.

8.5 Stato delle opere - La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

8.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.9 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente articolo è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

Articolo 9

Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 10

Osservanza di Leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione il concessionario
(Olmi Florido)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.